

Publicato il 06/07/2019

N. 00807/2019 REG.PROV.CAU.
N. 00771/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 771 del 2019, proposto da

FEDERAZIONE [REDACTED] S.r.l. e [REDACTED]
S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Franco Ferrari, Fernando Lo
Voi, Maria Beatrice Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Beatrice Miceli in Palermo,
via Nunzio Morello, 40;

contro

- il COMUNE DI SANTA FLAVIA non costituito in giudizio;
- il MINISTERO DELL'INTERNO, l'ASSESSORATO REGIONALE DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE, la PRESIDENZA DELLA
REGIONE SICILIANA, l'ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ, l'ASSESSORATO DELLA SALUTE,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio
Villareale, 6;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'ordinanza n. 05 del 5.2.2019 del Sindaco di Santa Flavia (PA) recante “Ordinanza Presidenziale n. 04/Rif del 07.06.18; progetto di raccolta differenziata ‘Cambia volto a Santa Flavia’ Divieto di commercializzazione ed uso di sacchetti, contenitori e stoviglie monouso non biodegradabili. ‘Santa Flavia plastic free’”, pubblicata sull'Albo Pretorio comunale on line dal 6.2.2019 al 21.2.2019;
- di ogni altro atto e comportamento preordinato, consequenziale e comunque connesso, ed in specie, occorrendo, ove da ritenersi atti presupposti, i) della circolare dell'Assessore del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana prot. n. 4846/Gab del 6.12.2018 nonché ii) della circolare n. 42304 del 3.7.2018 e del D.A. 319/Gab del 5.8.2016, entrambi dell'Assessore del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana richiamati nella circolare di cui al punto i).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, della Presidenza della Regione Siciliana, dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e dell'Assessorato della Salute;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2019 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

VISTA la propria ordinanza 625/2019 con la quale si è disposto acquisire dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente documentati chiarimenti in

ordine ai fatti di causa con specifico riferimento alle censure articolate in ricorso in margine alle citate circolari e al D.A. 319/Gab del 5.8.2016, nonché – attesa la rilevanza ambientale della questione - ad eventuali direttive regionali concernenti il tema della raccolta differenziata dei rifiuti e di possibili limitazioni al commercio ed all'uso di oggetti e materiali di plastica (monouso e non biodegradabili) sull'intero territorio siciliano;

CONSIDERATO che la richiesta istruttoria non risulta adempiuta dall'Assessorato;

RITENUTO che, a una prima sommaria cognizione, il ricorso appare assistito da adeguato *fumus boni juris* atteso che:

- il contenuto dispositivo dell'ordinanza impugnata appare in evidente contrasto con la normativa nazionale vigente (art. 1, comma 802, l. 145/2018 che ha introdotto nel d.lgs. 152/2006 il nuovo art. 226quater, dedicato alle "Plastiche monouso") e con la normativa comunitaria in materia, appunto, di plastiche monouso;
- che peraltro difettano i presupposti di legge per il ricorso all'ordinanza contingibile ed urgente, sia sotto il profilo della mancanza del requisito della eccezionalità e imprevedibilità della situazione che con essa si intenderebbe fronteggiare, sia sotto il profilo della mancata previsione di un limite temporale di efficacia;

RITENUTO, pertanto, che:

- va accolta l'istanza cautelare proposta, con conseguente sospensione dell'ordinanza impugnata;
- che le spese della presente fase possono essere compensate tra le parti avuto riguardo alla peculiarità della vicenda contenziosa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe e per l'effetto:

- a) sospende l'efficacia dell'ordinanza impugnata;

b) fissa per la trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 2 luglio 2020;

c) compensa tra le parti le spese di giudizio;

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere

Sebastiano Zafarana, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Sebastiano Zafarana

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO